

TI_GERICHTE 12.2019.82 vom 25. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2019.82

FR: TI_GERICHTE 12.2019.82 du 25 mai 2020

IT: TI_GERICHTE 12.2019.82 del 25 maggio 2020

Regeste

Contratto di lavoro - diritto ad adeguamenti salariali giusta l'art. 157 DPR 5.1.1967 - interpretazione

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.05.2020 12.2019.82

Contratto di lavoro - diritto ad adeguamenti salariali giusta l'art. 157 DPR 5.1.1967 - interpretazione

Incarto n. 12.2019.82 Lugano 25 maggio 2020 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.206 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 13 novembre 2017 da AP 1 rappr. dall'avv. PA 1 contro AO 1 rappr. dall'avv. PA 2 con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di EUR 54'761.42 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2011 su EUR 1'972.28, dal 31 dicembre 2012 su EUR 11'833.69, dal 30 novembre 2013 su EUR 10'847.55, dal 31 dicembre 2013 su EUR 704.77, dal 31 dicembre 2014 su EUR 8'448.92, dal 31 gennaio 2015 su EUR 704.77, dal 31 dicembre 2015 su EUR 10'016.27, dal 31 marzo 2016 su EUR 2'731.71, dal 31 dicembre 2016 su EUR 3'376.27, dal 10 novembre 2017 su EUR 4'126.55 e dalla fine di ogni mese successivo fino alla decisione su EUR 375.14, e il riconoscimento di un aumento salariale dal giorno della decisione in avanti pari a EUR 4'501.70 annui; domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 7 maggio 2019 ha respinto; appellante l'attrice, con appello 11 giugno 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre il convenuto, con risposta 26 luglio 2019, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili; preso atto della replica spontanea 8 agosto 2019 dell'attrice e della duplica spontanea 27 agosto 2019 del convenuto; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: 1. Con contratto 31 ottobre 2007 (doc. D), retto di principio dal diritto svizzero, AP 1 è stata assunta dall'Ambasciata d'Italia a _____ a far tempo dal 15 gennaio 2008 quale assistente amministrativa nel settore segreteria-archivio, con una retribuzione annua base di EUR 47'206.-. A seguito di quattro aumenti retributivi, concordati in altrettanti "atti aggiuntivi" al contratto (cfr. plico doc. F), la sua retribuzione annua base è passata a EUR 50'982.- dal 1° luglio 2008, a EUR 55'000.- dal 1° dicembre 2013, a EUR 60'500.- dal 1° febbraio 2015 e a EUR 65'340.- dal 1° aprile 2016. 2. Con petizione 13 novembre 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, il AO 1, suo datore di lavoro, per ottenerne la condanna al pagamento EUR 54'761.42 oltre interessi e il riconoscimento, dal giorno

della decisione in avanti, di un aumento salariale di EUR 4'501.70 annui . Essa, in sintesi, ha preteso la compensazione della perdita salariale da lei subita, dall'inizio del rapporto contrattuale e fino alla data della decisione, a seguito dell'intervenuto deprezzamento dell'euro rispetto al franco svizzero, nonché il riconoscimento, per il futuro, di una retribuzione annua base aumentata a EUR 69'841.70. Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione. 3. Con decisione 7 maggio 2019 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 4'000.- a carico dell'attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 6'500.- a titolo di ripetibili. Egli ha in sostanza ritenuto che l'attrice non avesse dimostrato un automatismo o un diritto giustiziabile a un adeguamento salariale e tanto meno a una compensazione integrale dell'influenza della flessione del tasso di cambio euro / franco sul suo salario. 4. Con l'appello 11 giugno 2019 che qui ci occupa, avverso dal convenuto con risposta 26 luglio 2019 (a cui hanno poi fatto seguito la replica spontanea 8 agosto 2019 e la duplice spontanea 27 agosto 2019) , l'attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha ribadito che in realtà la dottrina e la giurisprudenza, italiana e svizzera, avevano già ammesso, in casi del tutto analoghi, l'esistenza di un diritto giustiziabile a un adeguamento salariale. 5. Nel contratto di lavoro tra le parti (doc. D) è stato stabilito che “ la retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 157 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18 ” (disposizione secondo cui “ la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione Europea, nonché da organizzazioni internazionali; si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS; la retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati ”, cfr. plico doc. P) e in particolare, per quanto è qui di rilievo, che “ la retribuzione annua base è suscettibile di revisione a norma del secondo comma dell'art. 157 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18 ” (disposizione secondo cui “ la retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita ”, cfr. plico doc. P). In forza di questo rimando, la regolamentazione retributiva specifica di cui all'art. 157 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18 (di diritto materiale italiano), è stata integrata nel contratto di lavoro, a prescindere dal diritto applicabile al rapporto di base (DTF 132 III 285 consid. 1.1; TF 4A_563/2016 del 15 febbraio 2017). 6. Il Pretore ha dapprima evidenziato che dal tenore letterale del secondo comma dell'art. 157 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18, non emergeva alcun diritto a un automatismo o un diritto giustiziabile a un adeguamento corrispondente a ogni singola variazione dei parametri considerati per fissare la retribuzione annua. Egli ha quindi osservato che l'attrice non aveva dimostrato che un tale diritto fosse stato riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, italiana e svizzera, da lei menzionata: il parere n. 4184/2011 del 15.11.2011 del Consiglio di Stato (doc. I) si limitava a precisare che per gli impiegati a contratto un meccanismo di adeguamento periodico delle retribuzioni (scatti di anzianità, aumenti per lodevole servizio, meccanismi di indicizzazione) era previsto unicamente nei Paesi in cui ciò era stabilito da una norma locale imperativa, ciò che non era il caso in Svizzera; la sentenza n. 2304/2013 del 12.2.2013 del Tribunale Ordinario di Roma (doc. E), che, pur rinviando alla precedente sentenza parziale n. 17610/2012 del 30.10.2012 (non versata agli atti) in cui sarebbe stato riconosciuto il diritto all'adeguamento del trattamento

economico del lavoratore, non aveva però ripreso i motivi alla base della stessa e si era poi limitata a riconoscere la liquidazione non integrale di tale adeguamento in via equitativa, non era ancora sufficiente a dimostrare l'esistenza di una prassi consolidata né a giustificare l'accoglimento della pretesa attorea calcolata esclusivamente sulla base della variazione del tasso di cambio euro / franco; nella sentenza n. OR.2013.67 del 24 giugno 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (doc. Q), con cui era stato riconosciuto il diritto a un adeguamento salariale automatico e giustiziabile - poi tutelata, sia pure senza esame della tematica, dalle due istanze superiori (II CCA n. 12.2015.137 del 5 settembre 2016 [doc. R] e TF 4A_563/2016 del 15 febbraio 2017) - il giudice si era fondato su una sentenza italiana, non precisata né prodotta, in cui in realtà il giudice italiano aveva negato l'esistenza di un automatismo e non avrebbe aggiunto alcun elemento a suffragio della tesi attorea. 6.1. In questa sede l'attrice ha ribadito che, oltre al chiaro tenore letterale della disposizione, la dottrina e la giurisprudenza, italiana e svizzera, da lei già menzionate in prima istanza e integrate dalla sentenza parziale n. 17610/2012 del 30.10.2012 del Tribunale Ordinario di Roma (la cui produzione, ora avvenuta con il doc. M d'appello, avrebbe a suo dire potuto e dovuto esserle richiesta già dal primo giudice mediante interpello), avevano dimostrato l'esistenza del suo buon diritto. 6.2. Il giudizio con cui il Pretore, richiamando implicitamente l'art. 16 cpv. 1 terza frase LDIP, ha ritenuto che l'attrice non avesse dimostrato, in base al diritto italiano, un diritto a compensare l'influenza, sul suo salario, della flessione del tasso di cambio euro / franco, può essere confermato. 6.2.1. Dal solo tenore della disposizione, secondo cui " la retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita ", non è ancora possibile concludere per il buon fondamento della tesi dell'attrice, visto e considerato che da una parte l'espressione " la retribuzione ... è suscettibile di revisione " non significa altro che la stessa può essere rivista e non che debba esserlo, e che dall'altra non risulta espressamente, in quest'ultima eventualità, che la stessa debba poi tener conto delle variazioni del tasso di cambio. 6.2.2. Riferendosi al parere dottrinale n. 4184/2011 del 15.11.2011 del Consiglio di Stato (doc. I), l'attrice in questa sede ha ammesso che oggetto dello stesso era in realtà " l'analisi dell'applicazione ... dell'art. 9 cpv. 1 L. 30 luglio 2010 n. 122 " (che in sostanza bloccava l'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti dello Stato al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010) al personale a contratto e che " tale fattispecie esula nel modo più assoluto dal presente procedimento " (appello p. 17), aggiungendo che il parere era però stato da lei prodotto siccome nello stesso era pure stato affermato che " il mancato adeguamento delle retribuzioni ... esporrebbe, di conseguenza, l'Amministrazione al rischio di contenziosi, con oneri di gran lunga maggiori al pagamento degli aumenti stessi " (doc. I p. 5). Sennonché la circostanza non migliora la posizione dell'attrice, non dimostrando che in caso di flessione del tasso di cambio tra la moneta italiana e quella locale un dipendente a contratto avesse un diritto giustiziabile a un adeguamento salariale, con integrale compensazione, sul suo salario, di quell'influenza. 6.2.3. Con riferimento alla giurisprudenza italiana, a suo dire costituita dalla sentenza finale n. 2304/2013 del 12.2.2013 del Tribunale Ordinario di Roma (doc. E), completata ora anche dalla precedente sentenza parziale n. 17610/2012 del 30.10.2012 di quel medesimo Tribunale (doc. M d'appello, la cui produzione è ammissibile trattandosi di un aspetto di diritto), l'attrice in questa sede ne ha ribadito la valenza evidenziando come in quest'ultima decisione sia stato stabilito che " l'art. 157 D.P.R 18/1967 deve essere interpretato - in conformità dell'art. 36 Cost. - nel senso che il personale che rientra nel campo di applicazione della disposizione

citata, pur in assenza di automatismi, ha diritto alla revisione della retribuzione base annua in relazione alle variazioni dell'andamento del costo della vita nel paese di servizio" e che "qualora si interpretasse la disposizione citata nel senso di lasciare all'apprezzamento discrezionale del Ministero resistente la valutazione in merito all'andamento ed al quantum della revisione della retribuzione annua base, degradando così la posizione del ricorrente a mero interesse legittimo, l'art. 157 cit. si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale del diritto soggettivo perfetto (ed inviolabile anche da parte della P.A.) ad una retribuzione proporzionata, ex art. 36 Cost.". Sennonché, a parte il fatto che essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato per quale ragione il Pretore avrebbe sbagliato nel ritenere che le due sole sentenze, parziale e finale, menzionate dall'attrice non fossero ancora sufficienti a dimostrare l'esistenza di una prassi consolidata né a giustificare, avendo di fatto riconosciuto in via equitativa solo una liquidazione non integrale dell'adeguamento, l'accoglimento della pretesa attorea calcolata esclusivamente sulla base della variazione del tasso di cambio euro / franco, si osserva che le stesse, per altro non suffragate da riferimenti dottrinali o giurisprudenziali aventi per oggetto proprio la particolare questione, nemmeno erano atte a costituire una valida prassi in materia, già per il solo fatto che la sentenza finale n. 2304/2013 del 12.2.2013 del Tribunale Ordinario di Roma (doc. E) è stata in seguito integralmente annullata e riformata, con sentenza n. 5640/2016 della Corte d'appello di Roma (sia pure nel frattempo impugnata in Cassazione), a favore del convenuto (come si evince anche dalla sentenza n. 4573/2019 del 13.12.2019 della Corte d'appello di Roma, consultata nel sito internet www.lesentenze.it, che costituisce un fatto notorio ai sensi dell'art. 151 CPC risultando da una pubblicazione liberamente accessibile a chiunque e allestita da una fonte non controversa, cfr. per analogia DTF 143 IV 380 consid. 1.1.1 e 1.2). 6.2.4. Atteso che in questa sede l'attrice ha dato atto che la sentenza italiana, da lei non precisata né prodotta in prima istanza, su cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, si era fondato per rendere la sua sentenza n. OR.2013.67 del 24 giugno 2015 (doc. Q) "altro non è che la decisione del Tribunale di Roma del 20 (N.d.R., recte: 30) ottobre 2012 (doc. M" d'appello) (appello p. 20), è evidente, alla luce di quanto si è appena detto, che quella decisione pretorile non possa a sua volta costituire un precedente giurisprudenziale svizzero a favore della sua tesi. Poco importa dunque, nell'ambito del rimprovero di una presunta mancanza di parità di trattamento lamentato per la prima volta - e con ciò irrualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) - solo in questa sede dall'attrice, se quella pronuncia abbia poi resistito alle impugnative formulate a suo tempo dal convenuto innanzi alle due istanze superiori, cantonale (II CCA n. 12.2015.137 del 5 settembre 2016, doc. R) e federale (TF 4A_563/2016 del 15 febbraio 2017), che del resto, come si evince dai rispettivi considerandi, non si erano dovute chinare su quella tematica. 7. Ne discende che l'appello dell'attrice dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di EUR 144'795.42 (EUR 54'761.42 + 20 volte EUR 4'501.70), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 11 giugno 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di CHF 5'000.- sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte CHF 3'500.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a CHF 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.